


COMUNE di BREGANZE



Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 3 DEL 29/01/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA URBANA

<i>Art. 1 Disciplina della polizia urbana</i>	6
<i>Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana</i>	6
<i>Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento</i>	6

CAPO II° DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

<i>Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque</i>	7
<i>Art. 5 Occupazione di suolo pubblico</i>	7
<i>Art. 6 Modalità per il carico e lo scarico delle merci</i>	7
<i>Art. 7 Scarico di rottami e di detriti</i>	7
<i>Art. 8 Collocamento di tavoli, sedie a piante ornamentali sull'area pubblica</i>	7
<i>Art. 9 Installazione di tende solari</i>	7
<i>Art. 10 Installazione di vetrine</i>	7
<i>Art. 11 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi</i>	7
<i>Art. 12 Commercio su aree pubbliche</i>	8
<i>Art. 13 Mercati di gente d'affari</i>	8
<i>Art. 14 Proiezioni, audizioni a spettacoli su aree pubbliche</i>	8
<i>Art. 15 Installazione di chioschi ed edicole</i>	8
<i>Art. 16 Divieto di giochi sul suolo pubblico</i>	8
<i>Art. 17 Collocamento di condutture</i>	8

CAPO III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

<i>Art. 18 Disposizione di carattere generale</i>	9
<i>Art. 19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche</i>	10
<i>Art. 20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbl. ed esercenti mestieri girovaghi</i>	10
<i>Art. 21 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale</i>	10
<i>Art. 22 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe</i>	10
<i>Art. 23 Trasporto di materiale di facile dispersione</i>	10
<i>Art. 24 Sgombrò della neve</i>	10
<i>Art. 25 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche</i>	11
<i>Art. 26 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed Industrie su aree pubbliche</i>	11
<i>Art. 27 Pulizia delle vetrine</i>	11
<i>Art. 28 Disposizioni riguardanti gli animali</i>	11
<i>Art. 29 Divieto di getto di opuscoli o foglietti</i>	11
<i>Art. 30 Divieto di segatura o spaccatura della legna</i>	12

CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

<i>Art. 31 Manutenzione degli edifici</i>	12
<i>Art. 32 Collocamento di cartelli ed iscrizioni</i>	12
<i>Art. 33 Collocamento di targhe o lapidi commemorative</i>	12
<i>Art. 34 Ornamento esterno ai fabbricati</i>	13
<i>Art. 35 Depositi in proprietà privata</i>	13
<i>Art. 36 Lavatura ed esposizione di biancheria o panni</i>	13
<i>Art. 37 Battitura di panni a tappeti</i>	13
<i>Art. 38 Bagni</i>	13
<i>Art. 39 Bestie macellate o trasporto carni</i>	13
<i>Art. 40 Pattumiere e recipienti con rifiuti</i>	14
<i>Art. 41 Viali e giardini pubblici e aree pubbliche</i>	14
<i>Art. 42 Vasche a fontane</i>	14
<i>Art. 43 Atti contrari alla nettezza dei pubblico suolo, al decoro ed alla moralità</i>	14
<i>Art. 44 Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico</i>	15

CAPO V° QUIETE PUBBLICA	15
Art. 45 <i>Inquinamento acustico</i>	15
Art. 46 <i>Esercizio dei mestieri, arti ed industrie</i>	15
Art. 47 <i>Impianto di macchinari</i>	16
Art. 48 <i>Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti</i>	17
Art. 49 <i>Mortaretti - Molestie alle persone - imbrattamento di suolo pubblico</i>	17
Art. 50 <i>Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni</i>	17
Art. 51 <i>Giochi di minori</i>	17
Art. 52 <i>Rumori nei locali pubblici a privati.</i>	17
Art. 53 <i>Uso di strumenti sonori</i>	17
Art. 54 <i>Carico, scarico a trasporto merci che causano rumori</i>	18
Art. 55 <i>Venditori a suonatori ambulanti</i>	18
Art. 56 <i>Schiamazzi, grida a canti sulle pubbliche vie</i>	18
Art. 57 <i>Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni</i>	18
Art. 58 <i>Suono delle campane</i>	18
Art. 59 <i>Sale da ballo, cinema e ritrovi</i>	19
Art. 60 <i>Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi a simili</i>	19
Art. 61 <i>Carovane di nomadi</i>	19
Art. 62 <i>Bestemmia a turpiloquio</i>	19
CAPO VI ° NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI	19
Art. 63 <i>Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili</i>	20
Art. 64 <i>Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili</i>	20
Art. 65 <i>Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici</i>	20
Art. 66 <i>Accatastamento di legno a di altro materiale infiammabile nei cortili</i>	20
Art. 67 <i>Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali</i>	20
Art. 68 <i>Fuochi all'aperto</i>	20
Art. 69 <i>Poteri degli addetti all'estinzione degli incendi</i>	21
Art. 70 <i>Poteri dei vigili del fuoco o degli agenti di pubblica sicurezza</i>	21
Art. 71 <i>Divieto di fumare negli edifici pubblici a locali aperti al pubblico</i>	21
Art. 72 <i>Animali pericolosi - Cani</i>	21
Art. 73 <i>Strumenti da taglio</i>	21
Art. 74 <i>Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi</i>	21
Art. 75 <i>Trasporto di acqua gassata a di seltz</i>	22
Art. 76 <i>Scalpellamento di vie o piazze</i>	22
Art. 77 <i>Manutenzione dei tetti, dei cornicioni a dei canali di gronda negli edifici</i>	22
Art. 78 <i>Manutenzione di aree di pubblico transito</i>	22
Art. 79 <i>Segnalazione e riparazione di opere in costruzione</i>	22
Art. 80 <i>Materiale di demolizione</i>	23
Art. 81 <i>Ripari ai pozzi, cisterne o simili</i>	23
Art. 82 <i>Illuminazione dei portici, delle scale a degli anditi</i>	23
Art. 83 <i>Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri a per il personale di Servizio.</i>	23
CAPO VII° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI	24
Art. 84 <i>Orari degli esercizi</i>	24
Art. 85 <i>Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri</i>	24
Art. 86 <i>Vendita a scorta delle merci</i>	24
Art. 87 <i>Vendita dei pane</i>	24
Art. 88 <i>Vendita di angurie, cocomeri, castagne a simili</i>	24
Art. 89 <i>Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati</i>	24
Art. 90 <i>Esalazioni di merce</i>	25
Art. 91 <i>Tabella per la vendita dei Combustibile</i>	25

<i>Art. 92 Requisiti dei locali di vendita</i>	25
<i>Art. 93 Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali</i>	25
CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	25
<i>Art. 94 Esercizio del commercio su aree pubbliche</i>	25
<i>Art. 95 Preavviso di cessazione di servizio</i>	25
<i>Art. 96 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita</i>	25
<i>Art. 97 Vendita a somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche</i>	26
CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI	26
<i>Art. 98 Esercizio di mestieri girovaghi</i>	26
<i>Art. 99 Esercizio di guide pubbliche</i>	26
<i>Art. 100 Venditori di giornali</i>	26
<i>Art. 101 Baracche per pubblici spettacoli</i>	26
CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI	27
<i>Art. 102 Cortei funebri</i>	27
<i>Art. 103 Processioni - Manifestazioni</i>	27
CAPO XI DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE	27
<i>Art. 104 Limiti del regolamento</i>	27
<i>Art. 105 Oggetto del servizio di Polizia Rurale</i>	28
<i>Art. 106 Disimpegno del servizio di polizia rurale</i>	28
<i>Art. 107 Pascolo degli animali</i>	28
<i>Art. 108 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati</i>	28
<i>Art. 109 Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame</i>	28
<i>Art. 110 Pascolo in ore notturne</i>	29
<i>Art. 111 Esercizio di caccia e pesca</i>	29
<i>Art. 112 Costruzione di case coloniche</i>	29
<i>Art. 113 Igiene di case coloniche</i>	29
<i>Art. 114 Prevenzione incendi</i>	29
<i>Art. 115 Depositi di esplosivi e infiammabili</i>	30
<i>Art. 116 Acque piovane</i>	30
<i>Art. 117 Fognature</i>	30
<i>Art. 118 Stalle</i>	30
<i>Art. 119 Concimaie</i>	30
<i>Art. 120 Cani a guardia di edifici rurali</i>	31
<i>Art. 121 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque</i>	31
<i>Art. 122 Espurgo di fossi e canali</i>	31
<i>Art. 123 Distanze per fossi, canali ed alberi</i>	32
<i>Art. 124 Abbeveratoi per animali</i>	32
<i>Art. 125 Recisione di rami protesi e radici</i>	32
<i>Art. 126 Aratura dei terreni</i>	32
<i>Art. 127 Tombinature</i>	33
<i>Art. 128 Fabbricati, annessi, recinzioni</i>	33
<i>Art. 129 Prelievi di acque correnti</i>	33
<i>Art. 130 Prelievi di acque sotterranee</i>	34
<i>Art. 131 Difesa contro le malattie delle piante</i>	34
<i>Art. 132 Divieto della vendita ambulante di piante e sementi</i>	34
<i>Art. 133 Cartelli per esche avvelenate</i>	34
<i>Art. 134 Obbligo di denuncia</i>	35
<i>Art. 135 Isolamento per malattie contagiose</i>	35

<i>Art. 136 Seppellimento di animali morti per malattie infettive</i>	35
<i>Art. 137 Igiene delle stalle e spargimento liquame</i>	35
<i>Art. 138 Colture agrarie – limitazioni</i>	36
<i>Art. 139 Atti vietati sulle strade e sul terreno</i>	36
CAPO XII ACCERTAMENTI E SANZIONI	37
<i>Art. 140 Accertamento delle violazioni e sanzioni</i>	37
CAPO XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE	37
<i>Art 141 Adeguamento alle disposizioni esistenti all'entrata in vigore del Regolamento</i>	37
<i>Art.142 Entrata in Vigore.</i>	37

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA URBANA

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

L'attività di polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze. rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi ;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi senza obbligo di indennizzo;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di costruzione, di inizio attività ,di autorizzazione e concessioni di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in conformità alla normativa sulla imposta di bollo.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle legge sanitarie dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5.

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; in ogni caso detta occupazione dovrà sempre essere autorizzata.

Art. 6.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico con un periodo superiore a minuti 30 (trenta) occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno ed imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In caso di inosservanza, l'autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polveri. I depositi autorizzati di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 dai centri abitati fatte salve ulteriori limitazioni di legge.

Art. 8.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9
Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è subordinata al rilascio di regolare titolo autorizzatorio da parte degli Uffici Comunali conformemente alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.

Art. 10.
Installazione di vetrine, bacheche, piantane e tabelloni

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte le loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11.
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, fatte salve specifiche autorizzazioni, sono tassativamente vietate.

Art. 12.
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 13.
Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti

Art. 14.
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso della autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 15
Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento edilizio, Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito veicolare e pedonali, è vietato effettuare giochi che possono compromettere la pubblica incolumità o creare pericolo alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli ad eccezione delle aree ad essi preposte. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in

buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio e fine lavori.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità

per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'amministrazione può provvedere direttamente con addebito delle spese relative.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III° PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Nei parchi giuoco, aiuole e impianti sportivi è vietato circolare con ogni mezzo al di fuori dei percorsi stabiliti.

Art. 19

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, prospicienti la pubblica via, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 22.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente dovrà provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il proprio esercizio.

Art. 23.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai

trasgressori. oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 24

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 25.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 26.

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 27.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9.30 del mattino, fatti salvi casi di eccezionalità.

Art. 28.

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate ad abbeverare gli animali. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. E' altresì vietato l'allevamento di animali da cortile in centro abitato a distanza dai confini inferiore a metri 10 e in ogni caso, il numero massimo acconsentito è di cinque capi. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. Il

proprietario o conducente di qualsiasi animale dovrà provvedere all'immediata pulizia degli escrementi eventualmente depositati sul luogo pubblico.

Art. 29.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 30.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare, spaccare o depositare legna.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 31.

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione la porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall' autorità comunale. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere all'apposizione del numero civico ben visibile all'esterno delle proprie abitazioni sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all' estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 32.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del codice della strada, del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi. Sulle

facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Art. 33.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, é necessario ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del regolamento edilizio Comunale. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 34.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tenda, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 35.

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà privata esposte alla pubblica vista é vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell' Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 36.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 37.

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze. panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere spolverare sarà consentito dalli ore 8 sino alle ore 10 del mattino. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 38.

Bagni

Nei bagni pubblici, ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico é vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale a e rese note con appositi avvisi al pubblico. L'autorità Comunale determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.

Art. 39.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico - sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di veicoli idonei, autorizzati dal competente Ufficio veterinario.

Art. 40.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento Comunale e dalle norme specifiche in materia di smaltimento dei rifiuti, è comunque vietato il deposito e l'abbandono in luoghi pubblici e aperti al pubblico, di rifiuti di qualsiasi natura.

Art. 41.

Viali e giardini pubblici e aree pubbliche

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccetto i cani, i quali devono essere, sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 42.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato il prelievo dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 43.

Atti contrari alla pulizia e igiene del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

E' vietato sputare, sedersi o sdraiarsi, sulla strada e relative pertinenze o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese. E' del pari vietato, in qualsiasi

circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità. Imbrattare muri, monumenti e qualsiasi struttura pubblica o privata.

Art. 44

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno delimitare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale. quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. E' comunque assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo. E' altresì vietato lasciare in stato di abbandono appezzamenti di terreno confinanti tra proprietà private.

CAPO V° QUIETE PUBBLICA

Art. 45.

Inquinamento acustico

Fatte salve la disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 46

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
2. Salva speciale autorizzazione del Comune: é vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 7 del mattino.
3. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
5. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

6. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
7. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano atti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
8. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 47.

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchinari azionati da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'autorità comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse

apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di

terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagante nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti

ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 48

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute che risultino nauseanti per la comunità. Nel centro abitato, l'uso di antiparassitari non potrà essere effettuato con l'ausilio di atomizzatori o altri strumenti atti a nebulizzare i prodotti stessi. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 49

Mortaretti - Molestie alle persone - imbrattamento di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, è vietato, per scopo di divertimento, usare materiale quale gesso, uova, farina, talco e simili per molestare ed imbrattare persone e cose, recando turbativa e pericolo per le persone medesime, e pregiudizio e intralcio alla libera circolazione stradale. Viene altresì vietato lo sparo di mortaretti e simili apparecchi in locali pubblici o privati aperti al pubblico. I predetti materiali non potranno essere tenuti o portati da minori di anni 18 pena il sequestro del materiale.

Art. 50.

Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato, non oltre le ore **22:00** e non prima delle ore **07.00**

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, inquinando gli ambienti con fumi di scarico e rumori molesti.

Art. 51

Giochi di Minori

In luogo pubblico o aperto al pubblico o nei circoli o associazioni di qualsiasi specie è fatto divieto assoluto di acconsentire qualsiasi gioco illecito a minori.

Art. 52

Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi, non oltre le ore **22.00** e non prima delle ore **07.00**. La rumorosità non dovrà in alcun caso superare i limiti di cui alle vigenti disposizioni di Legge in materia di inquinamento acustico.

Art. 53.

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, l'autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 54

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 22,00 alle ore 7,00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico, e scarico di merci, derrate. ecc.. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc.. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 55

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, ne successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale. Ai venditori, dovunque autorizzati è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 56

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Salvo autorizzazione, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 57

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola, o comunque non in regola con le prescrizioni sanitarie. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non

aggredire o mordere chicchessia.. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al vigente Codice Penale.

Art. 58

Suono delle campane

Nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art. 59

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di apposita autorizzazione ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, prescrive che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica.

Art. 60

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dalle ore 15 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art 61

Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi, e qualsiasi forma di campeggio è consentita solo in conformità alla normativa di Legge, o negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 62

Bestemmia e turpiloquio

Salve le maggiori sanzioni stabilite dalla legge penale, sono considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza e perciò vietati, la bestemmia ed il turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 63

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre

a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta. fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballato, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 64

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni urbanistico edilizie e alle norme specifiche in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 65

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

La detenzione ed il deposito di combustibili in case di abitazione e in altri edifici, sono consentiti esclusivamente nei locali a ciò destinati e in quantità previste per l'uso specifico. Per gli impianti e le attività soggette al controllo di prevenzione incendi, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 66

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 67

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Senza l'autorizzazione dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza e vietato nell'ambito dell'abitato accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali falò, simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 68

Fuochi all'aperto

Nel centro abitato del Comune, non è permesso accendere fuochi all'aperto se non per esclusivo uso domestico alimentare (barbecue o caminetti) e a condizione che ciò non arrechi fumi molesti al vicinato. E' altresì vietato nel territorio comunale l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi natura ad eccezione , nelle zone agricole, dei residui di potatura delle piante e derivati arborei, ed a condizione che vengano effettuati nelle ore mattutine o serali e nel rispetto delle norme imposte dal testo Unico leggi di P.S. e dalle prescrizioni di massima di Polizia Forestale.

In ogni caso deve essere rispettata la distanza minima di metri 150 da fabbricati, terreni boscati, strade depositi di materiali potenzialmente infiammabili , evitando comunque la produzione di fumi che possano recare disturbo alle abitazioni e limitazione di visibilità sulle strade aperte al pubblico transito.

Art. 69

Poteri degli addetti all'estinzione degli incendi

I vigili del fuoco per l'estinzione degli incendi potranno introdursi nelle case vicine con gli utensili necessari per l'estinzione e i rispettivi proprietari ed inquilini saranno inoltre obbligati a consentire l'uso dell'acqua disponibile, e se di notte ad illuminare le proprie finestre.

Art. 70

Poteri dei vigili del fuoco o degli agenti di pubblica sicurezza

In caso di rifiuto da parte degli abitanti di consegnare gli oggetti richiesti o di aprire le porte delle loro case o qualora non si trovasse nessuno in casa, i vigili o gli agenti di P.S. sono autorizzati a far abbattere le porte e ad impossessarsi degli oggetti necessari all'estinzione degli incendi.

Art. 71

Divieto di fumare negli edifici pubblici e locali aperti al pubblico

E' vietato fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico, fatti salvi i locali dotati di regolare apparecchiatura di aerazione, con l'obbligo da parte del titolare del Pubblico esercizio a vigilare sul rispetto della normativa.

Art. 72

Animali pericolosi – Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od esseri introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di contrassegno di identificazione (tatuaggio) o altro previsto dalla normativa. I cani di alta e grossa taglia in genere, specie bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alla persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria. Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di tatuaggio ed essere iscritti all'anagrafe canina per ragioni di controllo da parte della autorità comunali. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 73

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 74

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle

estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 75

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 76

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 77

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunali. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa della spesa.

Art. 78

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all' autorità comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 79

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova , il restauro e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Comunale di edilizia privata . I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 80

Materiale di demolizione

In carenza di idonea struttura, è' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, i materiali di demolizione od altro.

Art. 81

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 82

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calare del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 83

Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina;

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, o ad altri appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 84

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 85

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore. Per, gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 86

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti. specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richiesta del pubblico.

Art. 87

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 88

Vendita di profitti stagionali

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc..

Art. 89

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati.

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra il pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 90
Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 91
Tabella per la vendita dei Combustibili

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 92
Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Art. 93
Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

CAPO VIII°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 94
Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località o nei giorni stabiliti dalle Autorità comunali.

Art. 95
Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intenda cessare la sua attività dovrà darne comunicazione all'Autorità comunale.

Art. 96
Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte o non esercitare la vendita.

Art. 97
Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili, prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

CAPO IX
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 98

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati e individualmente assegnati. Chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati non deve importunare i passanti con l'offerta di merci, servizi, o richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 99

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un tesserino con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA,».

Art. 100

Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Art. 101

Chioschi per pubblici spettacoli

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata., quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica. Le baracche, gli spazi annessi o ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 102 Cortei funebri

I cortei funebri dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto, le ore e date della tumulazione dovranno rispettare le eventuali ordinanze dell'autorità locale.

Art. 103 Processioni - Manifestazioni

Ferme restando le prescrizioni del T.U.L.P.S. e del C.d.S., le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale. In ogni caso dovranno essere adeguatamente pre segnalate.

CAPO XI DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

Art. 104 - *Limiti del Regolamento*

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. n. 285 del 30.04.92 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro sistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95, approvandone lo spirito, promovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

ART. 105
Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 106–
Disimpegno del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

ART. 107
- Pascolo degli animali

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

ART. 108
Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

ART. 109
- Attraversamento di abitati con mandrie di bestiame di ogni specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

ART.110
- Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

ART. 111 –
Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 112
- Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dall'autorità Comunale competente.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alle competenti Autorità.

ART. 113 –
Igiene di case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

In caso di inadempienza, prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

ART. 114
- Prevenzione incendi

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco..

Per tali impianti dovrà essere acquisito il “Certificato di Prevenzione Incendi”.

ART. 115
- Depositi di esplosivi e infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. e dalle disposizioni del regolamento approvato e relative successive modifiche ed integrazioni, è vietato tenere nell’abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l’esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell’autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di legge.

L’accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell’Autorità Giudiziaria.

ART. 116
- Acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

ART. 117
- Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del presente regolamento.

ART. 118 –
Stalle

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

ART. 119 –
Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d’acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione del mais ceroso, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

**ART. 120 –
Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati ad idonea catena.

**ART.121 –
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura ed origini.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

**ART.122
- Espurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. **Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere l'Autorità di Bonifica competente per territorio.**

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART. 123

- Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scolo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.

ART.124

- Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e immergervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio di veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

ART. 125

-Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. **Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.**

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti.

ART. 126

-Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. **Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".**

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 127 **- Tombinature**

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale. e comunque con tubi avente il diametro minimo non inferiore alla sezione del fossato, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei) fatte salve eventuali deroghe che saranno concesse in casi particolari.

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico all'Autorità, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

ART. 128 **- Fabbricati, annessi, recinzioni**

Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni vengono applicati gli artt. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

ART. 129 **- Prelievi di acque correnti**

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta all'Autorità di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

ART. 130
- Prelievi di acque sotterranee

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

ART. 131
- Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

ART. 132
- Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' concesso, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

ART. 133
- Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'adeguata protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 134
- Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nel Regolamento di polizia veterinaria.

ART. 135
- Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 136
- Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 137
- Igiene delle stalle e spargimento liquami

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Al fine di garantire un'adeguata maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

Le deiezioni zootecniche dovranno essere sparse in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro ed in orari e con le modalità di cui al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 6.03.2000.

Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia dovrà essere preventivamente comunicato anche al Comune, così come il piano di concimazione.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via

ART. 138 **- Colture Agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché per la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si ritiene necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 139 **- Atti vietati sulle strade e sul terreno**

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952 n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Oltre agli atti previsti dalla normativa in vigore, nonché quelli individuati dal Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattori cingolate che non siano provviste di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce,
- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.

Nel caso venisse accertato l'imbruttimento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

CAPO XII ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 140

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di

€50,00 ad un massimo di €500,00 secondo i criteri stabiliti dalla legge 24.11.1981 N° 689.

CAPO XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 141

Adeguamento alle disposizioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento

Per quelle situazioni di difformità già in atto all'entrata in vigore del presente regolamento viene concesso un periodo di mesi sei per provvedere ad uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 142

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo e in contrasto con lo stesso.

Redatto in data 21.02.2002

In collaborazione tra gli uffici di Polizia Municipale di Breganze, Molvena e Mason Vicentino.

Testo Approvato con delibera di Consiglio Comunale N°.....del.....

Publicato all'Albo Pretorio in data